



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 14 del 26/03/2020

Repertorio Generale n. 434 del 26/03/2020

Oggetto: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAORMINA. REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI. .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 14 del 26/03/2020

Oggetto: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TAORMINA. REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI. .

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la dichiarazione dello stato di emergenza, per sei mesi, sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo2020;

VISTO il DPCM "Cura Italia" del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto legislativo n. 502/1992;

VISTO l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n. 3 e n.4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 12/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

DATO ATTO che i richiamati DPCM vietano sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di rafforzare le disposizioni predette finalizzate ad evitare assembramenti di persone e limitarne gli spostamenti;

ATTESO che, in particolare, l'art. 3 dell'Ordinanza n. 6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana, recante "Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico" prevede espressamente che:

1. *È inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.*
2. *È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.*
3. *I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.*
4. *Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.*
5. *Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.*

RITENUTO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi sul territorio regionale e sul territorio provinciale, in comuni vicini, rendono necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

CONSIDERATO, altresì, che occorre intervenire urgentemente al fine di contenere il diffondersi della pandemia di COVID-19;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare ogni ulteriore misura preordinata alla tutela della salute e, con questa, alla prevenzione di potenziali situazioni di contagio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente ORELL;

ORDINA

1. Che gli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie, osservino dal lunedì al sabato il seguente orario di apertura al pubblico:
 - orario antimeridiano dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
 - orario pomeridiano dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
2. La chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
3. Che in considerazione dell'ampiezza dei luoghi, i gestori delle attività commerciali assicurino

l'accesso ai locali commerciali in modo contingentato così da evitare assembramenti di persone e comunque in modo tale che sia osservato il rispetto della distanza di almeno un metro tra i clienti presenti. In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione della sospensione dell'attività. Viene altresì ordinato di sorvegliare le file di clienti che si formeranno al di fuori della struttura affinché vengano rispettate le misure di distanza sociale imposte dalle prescrizioni anti-contagio introdotte dalla normativa statale e/o regionale. Gli stessi gestori debbono operare la sanificazione dei luoghi di lavoro adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine il controllo sul pieno rispetto della presente Ordinanza Sindacale.

DISPONE

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, fatte salve le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00, stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art.7bis del T.U.EE.LL, oltre alla sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente Ordinanza.
2. La presente Ordinanza avrà validità a partire dalle ore 08.00 del 27 marzo 2020 sino alla data del 3.04.2020. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Taormina ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
3. La trasmissione del presente provvedimento:
 - a. Al Presidente della Regione Siciliana - PEC: presidente@certmail.regione.sicilia.it ;
 - b. Alla Prefettura di Messina - PEC: protocollo.prefme@pec.interno.it;
 - c. All'ASP di Messina - PEC: protocollogenerale@pec.asp.messina.it;
 - d. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - PEC: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it;
 - e. Al Commissariato della Polizia di Stato di Taormina – PEC: com.taormina.me@pecps.poliziadistato.it;
 - f. Alla Stazione dei Carabinieri di Taormina - PEC: tme26167@pec.carabinieri.it;
 - g. Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Taormina – PEC: me1420000p@pec.gdf.it;
 - h. Al Comando di Polizia Locale - SEDE;
4. Che copia della presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune nonché sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente.

AVVERTE

- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania entro il termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
con firma digitale